

In materia di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile

Trib. Milano, sez. V civ., ordinanza 22 settembre 2016 (Pres., rel. R. Pertile)

Avvocati – Liquidazione dei Compensi – Decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Avvocato – Opposizione del cliente – Da proporre nelle forme ex art. 645 c.p.c. in luogo che nelle forme del rito sommario speciale – Chiarimenti

In materia di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, anche dopo la riforma del 2011 (d.lgs n. 150), se il procedimento è limitato al quantum trova applicazione il rito sommario “speciale”, che resta invece escluso qualora il procedimento sia esteso anche alla debenza del compenso professionale; d'altra parte, coerentemente alla ratio della nuova disciplina e ai principi del giusto processo, soltanto quando il giudizio sia circoscritto alla verifica del quantum dovuto appare allora ragionevole la sottrazione di un grado di giudizio alla tutela giurisdizionale. Ne consegue cche anche nell'attuale disciplina il rito sommario collegiale non può essere applicato alle controversie estese anche all'an della pretesa dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, e ciò deve essere affermato sia per l'ipotesi in cui la domanda sia stata formulata dal professionista con un ricorso ex art. 28 legge n° 794/1942 sia per il caso in cui la domanda sia stata presentata con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.c.; conseguentemente, quando con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di un avvocato per compensi per attività giudiziale civile, il cliente contesti anche il fondamento della pretesa, e non solo la misura del compenso, si verte in fattispecie che esula dalla previsione dell'art. 14 decreto legislativo n° 150/2011, dal che discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo dev'essere proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

premessi che

a) con ricorso per ingiunzione del 30.1.2015 i due avvocati odierni convenuti opposti hanno chiesto che nei confronti dell'opponente fosse emesso decreto ingiuntivo per € 8.399,63 e accessori a titolo di compensi professionali per l'assistenza nel procedimento RG .../2010 a seguito di incarico ricevuto nel luglio 2013 dopo la rinuncia del precedente difensore del ..;

b) contro il decreto (notificato il 4.3.2015) il .. si è opposto con atto di citazione (notificato il 13.4.2015, come affermano i convenuti), eccependo

fra l'altro di aver conferito l'incarico (soltanto) all'avv. .. e non anche alla .. (cfr. pag. 4 punto 3 dell'atto di citazione);

c) l'attore opponente si è costituito il 22 aprile 2015;

d) i convenuti, costituitisi con memoria depositata il 2.2.2016, hanno fra l'altro eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, poiché (a pag. 3 della comparsa) essi sostengono che l'opponente avrebbe dovuto presentare un ricorso ex a. 702 bis cpc, come prescritto dall'a. 14 decreto legislativo 150/2011;

e) all'esito dell'udienza 23.2.2016, pertanto, con ordinanza 25.2.2016 sono stati assegnati alle parti termini per memorie ulteriori;

f) espletato invano un tentativo di conciliazione della lite all'udienza del 23.6.2016, con ordinanza del 6.7.2016 è stata disposta la conversione del rito in quello sommario speciale, e quindi la causa è stata trattata dal collegio all'udienza del 22.9.2016, nel corso della quale l'opponente ha chiesto l'ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione, mentre i convenuti hanno insistito per la declaratoria di tardività dell'opposizione, e il collegio si è riservato di provvedere;

osserva pertanto che

(la disciplina previgente)

1. nel sistema anteriore alla modifica del 2011, secondo l'orientamento assolutamente costante della Corte Cassazione la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n° 794 "ratione temporis" vigenti, non era applicabile quando la controversia riguardasse non soltanto la determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista bensì anche questioni diverse, e in particolare qualora la lite riguardasse (anche o solo) i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata;

2. di conseguenza, in forza di tale orientamento di legittimità, qualora il cliente avesse esteso il contraddittorio all'an, il giudice (secondo alcune pronunce) doveva limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso proposto a norma degli artt. 28 ss legge n° 794/1942 (Cass n° 17053/2011, Cass. 2008 n° 23344), mentre (secondo altre pronunce) il giudice doveva ordinare che il procedimento proseguisse con l'ordinario rito di cognizione (Cass. n° 4419 del 27/03/2001);

3. da ciò discendeva fra l'altro che, qualora il giudice avesse provveduto nel merito in una controversia ex a. 28 estesa però anche all'an, il provvedimento -benché adottato nella forma dell'ordinanza- aveva comunque valore di sentenza, sicché era impugnabile solo con l'appello, non già col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché si trattava di questioni di merito la cui cognizione non poteva essere sottratta al doppio grado di giurisdizione (Cass. n° 21554/2014; Cass. n° 1666/2012; cfr. anche Cass. Sez. Unite n° 390/2011); invero, il

doppio grado di giurisdizione di merito, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22958 del

12/11/2010), pur non essendo costituzionalizzato, è tuttavia stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione;

4. secondo l'orientamento del tutto prevalente, dunque, il rito camerale previsto dall'art. 28 legge n° 794/1942 (nel testo previgente) non poteva trovare applicazione qualora la contestazione del cliente si fosse estesa non solamente al quantum bensì pure all'an della pretesa professionale;

5. nel sistema previgente, alla luce di tali considerazioni, l'orientamento del tutto prevalente della Corte di cassazione era nel senso che l'opposizione al decreto ingiuntivo, disciplinata dall'art. 30 legge n° 794/1942 secondo la medesima procedura dell'art. 29, si riferisse anche al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per l'attività giudiziale in materia civile (così, fra le altre, Cass. Sez. Unite n° 21675/2013);

(la riforma del 2011)

6. la disciplina relativa alle azioni in tema di compensi di avvocato fu modificata dalla riforma del 2011, che in particolare (ai fini che qui interessano) stabilisce che:

a. Art. 3 - Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

Comma 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile. Comma 2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. ...

b. Art. 4 - Mutamento del rito

Comma 1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

Comma 2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. ...

Comma 5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

c. Art. 14 - Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

Comma 1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Comma 2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

Comma 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

Comma 4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

7. l'art. 28 legge n° 794/1942 nel nuovo testo, come modificato dall'art. 34 del d. lgs. n° 150 del 2011, richiamato nell'art. 14 citato, rimane però tuttora inserito nell'ambito della legge n° 794/1942, rubricata "onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile", collocazione che costituiva l'argomento fondamentale per giustificare la conclusione secondo cui la speciale procedura camerale (prevista dagli artt. 29 e 30 L. 13 giugno 1942, n° 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore) poteva essere applicata esclusivamente per le prestazioni giudiziali civili, sia pure con possibilità di estenderla a comprendere anche il compenso per prestazioni stragiudiziali che avessero avuto funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (Cass. ordinanza n° 20269 del 25/09/2014; Cass. sentenze n° 13847/2007, n° 5700/2001);

8. la Corte costituzionale con la sentenza 26.4.2014 n° 65, a proposito della dedotta violazione dei principi della legge delega riferita all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n° 150 del 2011, ha stabilito che la norma costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui all'art. 54, comma 4, lettera b), numero 2), della legge n° 69 del 2009, il quale -nel ricondurre al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa- afferma che resta «esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario»;

9. soprattutto, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n° 69/2014 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, decreto legislativo 1 settembre 2011, n° 150, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione così come ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n° 69 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sottolineando -riguardo

alla disposizione dell'art. 3, comma 1 D legisl. n° 150/2011- che la non convertibilità del rito sommario discende dalla espressa prescrizione impartita dalla legge delega (art. 54, comma 4, lettera b, numero 2, della legge n° 69 del 2009) e corrisponde anche all'inammissibilità -ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009- del procedimento speciale previsto dalla legge n° 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso, con ciò facendo implicito richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rito camerale speciale degli artt. 28-30 legge n° 794/1942 non era ammissibile in caso di controversia estesa all'an della pretesa dell'avvocato;

10. da ciò si ricava perciò, e anzitutto, la conferma che l'opposizione al decreto ingiuntivo ora disciplinata dall'art. 14 decreto legislativo n° 150/2011 può riguardare solo le controversie relative agli onorari e ai diritti, ovvero ai compensi, per prestazioni giudiziali civili richiesti dall'avvocato col ricorso per ingiunzione ex art. 633 ss cpc, poiché l'art. 30 legge n° 794/1942 è stato abrogato dall'art. 34 decreto legislativo n° 150/2011 e la disciplina dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc è stata sottoposta dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo al medesimo rito sommario di cognizione collegiale previsto per il ricorso proposto dall'avvocato a norma dell'art. 28 legge n° 794/1942, come modificato;

11. d'altra parte, è necessario sottolineare che l'art. 4 decreto legislativo n° 150/2011 disciplina in via diretta soltanto l'ipotesi dell'instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati dal medesimo decreto legislativo, ma non regola espressamente il caso in cui venga instaurata mediante uno dei riti semplificati una controversia che non rientra nell'ambito di applicazione dello stesso decreto;

(l'orientamento di legittimità prevalente)

12. l'interpretazione del sopra riportato art. 14 è stata oggetto di diverse pronunce di legittimità, che in assoluta prevalenza hanno mantenuto l'interpretazione relativa al sistema precedente, anche in ragione del fatto che (proprio dalla relazione illustrativa che accompagnava il testo di legge) emergeva espressamente il fatto che le controversie in discorso erano state ricondotte al rito sommario di cognizione in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa evidenziati dal richiamo, per opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, corrispondenti al limitato oggetto del processo; la medesima relazione sottolineava in proposito che non era stato ritenuto necessario specificare che l'oggetto delle controversie in esame rimaneva limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che possibilità di estenderlo (col rito sommario "speciale") anche alla controversia circa i presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative, e ciò derivava, secondo la menzionata relazione, dal fatto che quel principio era costantemente ripetuto e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, sicché su di esso non poteva ritenersi che la novella dovesse incidere in alcun modo, tanto più che non vi era alcuna

modifica espressa alla norma che individuava (e tuttora individua) i presupposti dell'azione, contenuta nella legge 13 giugno 1942 n. 794;

13. in tal senso, infatti, si sono espresse fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 13/10/2014, e soprattutto Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12248 del 14/06/2016;

(la minoritaria tesi di legittimità)

14. solo una recente, ma del tutto isolata, pronuncia del giudice di legittimità (Cass. Sentenza n° 4002 del 29/02/2016, presidente Finocchiaro – estensore Armano) si è discostata dal precedente e del tutto prevalente orientamento sopra sintetizzato,

15. tale pronuncia ha invero affermato il principio opposto, e cioè ha ritenuto che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, previste dal nuovo articolo 28 della l. n° 794 del 1942, dovrebbero essere trattate con la procedura dell'art. 14 del decreto legislativo n° 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi non solo il quantum ma altresì l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare inammissibile la domanda;

(l'orientamento di questo tribunale in composizione collegiale)

16. quando il cliente contesti (anche) l'an della pretesa di compensi dell'avvocato, la controversia, con ogni evidenza, non presenta affatto quei caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa che, secondo l'art. 54 comma 4 lett. B n° 2 della legge delega n° 69/2009, giustificano l'obbligatorietà del rito sommario camerale, senza possibilità di conversione nel rito ordinario;

17. nel caso dell'estensione della controversia all'an della pretesa dell'avvocato, qualora si aderisse alla tesi di legittimità minoritaria, si dovrebbero tuttavia applicare le norme peculiari del rito sommario collegiale ex art. 14 d. legis. N° 150/2011, incluse quelle relative alla facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente e all'unicità del grado di giudizio, malgrado il fatto che la controversia non sia limitata alla semplice "liquidazione" dei compensi, e dunque si verta in una situazione nella quale il cliente sarebbe la parte tecnicamente meno in grado di sostenere in proprio le ragioni della difesa;

18. a tacere della relazione di accompagnamento dello schema del decreto legislativo n° 150/2011 (la quale, come si è già ricordato, ha espressamente chiarito che "non è stato ritenuto necessario specificare che l'oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative. Tale conclusione, ormai costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, non viene in alcun modo incisa dalla presente disciplina, in assenza di modifiche espresse alla norma che individua i presupposti dell'azione, contenuta nella legge 13 giugno 1942 n° 794"), si deve del resto sottolineare che la

stessa Corte di cassazione, anche con arresti successivi alla minoritaria sentenza n° 4002 del 29.2.2016, si è già pronunciata riconfermando il principio dell'inapplicabilità del procedimento sommario "speciale" previsto dall'a. 14 alle controversie in cui sia contestata l'esistenza del diritto al compenso (in particolare, per esempio, la già menzionata ordinanza n° 12248 del 14.6.2016, presidente Armano – estensore Cirillo);

19. ritiene dunque questo tribunale in composizione collegiale di dover condividere l'orientamento prevalente del giudice di legittimità, anche di recente confermato, in quanto esso appare più coerente (rispetto alla sentenza 4002/2016) coi principi costantemente enunciati dalla Cassazione, secondo cui anche dopo la riforma se il procedimento è limitato al quantum trova applicazione il rito sommario "speciale", che resta invece escluso qualora il procedimento sia esteso anche alla debenza del compenso professionale;

20. d'altra parte, coerentemente alla ratio della nuova disciplina e ai principi del giusto processo, soltanto quando il giudizio sia circoscritto alla verifica del quantum dovuto appare allora ragionevole la sottrazione di un grado di giudizio alla tutela giurisdizionale;

21. pertanto, sulla scorta delle considerazioni sin qui illustrate, questo Tribunale in composizione collegiale deve affermare che anche nell'attuale disciplina il rito sommario collegiale non può essere applicato alle controversie estese anche all'an della pretesa dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, e ciò deve essere affermato sia per l'ipotesi in cui la domanda sia stata formulata dal professionista con un ricorso ex art. 28 legge n° 794/1942 sia per il caso in cui la domanda sia stata presentata con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.c.;

22. conseguentemente, quando con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di un avvocato per compensi per attività giudiziale civile, il cliente contesti anche il fondamento della pretesa, e non solo la misura del compenso, si verte in fattispecie che esula dalla previsione dell'art. 14 decreto legislativo n° 150/2011, dal che discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo dev'essere proposta con atto di citazione ex art. 645 cpc;

(il caso concreto qui esaminato)

23. alla luce dei principi sin qui riepilogati, il Collegio rileva che la presente controversia rientra fra le opposizioni al decreto ingiuntivo richiesto dall'avvocato per la liquidazione di compensi per attività giudiziale civile, nella quale il cliente non si limiti a contestare il quantum bensì introduca anche la controversia sull'an: l'opponente ..., infatti, con l'atto di citazione non ha solo contestato la misura del compenso preteso dai due convenuti, ma ha anche negato di aver conferito qualsivoglia incarico all'avv. ..., sicché ha contestato anche l'an debeatur nei confronti di tale professionista;

24. alla luce della rilettura sistematica delle norme applicabili e tenendo conto dell'interpretazione che di tali norme ha dato il giudice di

legittimità, considerato in particolare che questa controversia non riguarda soltanto la misura del compenso, ma si estende anche alla negazione del conferimento dell'incarico a uno dei due ingiungenti, si deve ora escludere che sussistessero i presupposti che sarebbero stati necessari per la conversione del rito disposta con l'ordinanza del 6 luglio 2016;

25. per la stessa ragione, il Collegio rileva che questa controversia non rientra fra quelle regolate dall'art. 14, sicché l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere correttamente proposta con atto di citazione ex art. 645 cpc, come esattamente e correttamente ha fatto il ..., con l'atto di citazione tempestivamente notificato il 13 aprile 2015;

26. il Collegio, di conseguenza, deve rigettare l'eccezione (preliminare) di tardività dell'opposizione sollevata dai convenuti, poiché per quanto sin qui argomentato l'opposizione appare tempestivamente e ritualmente proposta;

27. per quanto sopra spiegato, il Collegio deve inoltre revocare la citata ordinanza 6.7.2016 nella parte in cui ha disposto la conversione del rito, dovendosi escludere che sussistessero i presupposti per quella conversione;

28. dalla precedente declaratoria, discende che la causa dovrà proseguire (non più in forma collegiale bensì in forma monocratica) innanzi al medesimo giudice originariamente designato, al quale il fascicolo deve essere perciò trasmesso affinché provveda a fissare l'udienza per gli incumbenti ex a. 183 cpc, poiché l'istruttoria dovrà svolgersi nelle forme ordinarie e non già in quelle previste per il rito sommario collegiale.

PER QUESTI MOTIVI

- i. dichiara infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione;
- ii. dichiara che la controversia non rientra fra quelle previste dall'a. 28 legge 794/1942;
- iii. per l'effetto, dichiara che per questa controversia non si applica il rito sommario collegiale regolato dall'a. 14 decreto legislativo 150/2011;
- iv. revoca pertanto l'ordinanza del 6 luglio 2016, nella parte in cui ha disposto la conversione del rito in quello sommario collegiale;
- v. rimette quindi il presente procedimento al giudice originariamente designato, affinché egli emetta i provvedimenti relativi alla prosecuzione del giudizio nella forma ordinaria monocratica;
- vi. manda la Cancelleria per gli avvisi alle parti.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2016.

Il presidente e relatore
Roberto Pertile